



**SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E  
INTEGRAZIONE - S.A.I.  
TRIENNIO 2024/2026**

**QUADRO NORMATIVO, ECONOMICO E  
PROGETTUALE**

PARTE GENERALE .....	3
ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI .....	4
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL PARTENARIATO.....	5
ART. 3 – GESTIONE DELLE RISORSE.....	5
ART. 4 – VERIFICA E REVISIONE .....	6
ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA .....	7
ART. 6 - PERSONALE.....	7
ART. 7 – DIRETTORE DELL’ATTIVITA’.....	7
ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE .....	7
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’ETS E POLIZZA ASSICURATIVA.....	8
ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	9
ART. 12 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE .....	9
ART. 13 – GARANZIA DI ESECUZIONE .....	10
ART. 14 – INADEMPIENZE .....	10
ART. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE .....	11
ART. 16 - RECESSO DA PARTE DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE .....	11
ART. 17 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE .....	12
ART. 18 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE .....	12
ART. 19 – CONTROVERSIE.....	12
ART. 20 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE .....	12
ART. 21 - RINVIO .....	12
PARTE ESECUTIVA .....	13
ART. 22 – BENEFICIARI DEL PROGETTO .....	14
ART. 23 – ATTIVITÀ FONDAMENTALI .....	14
ART. 24 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO LINGUISTICO, CULTURALE E SOCIALE .....	15
ART. 25 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO LAVORATIVO.....	15
ART. 26 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO ABITATIVO .....	15
ART. 27 – REQUISITI DELLE STRUTTURE.....	16
ART. 28 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE .....	16
ART. 29 – BANCA DATI E RENDICONTAZIONE.....	16
ART. 30 – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE .....	17
ART. 31 – RISORSE E PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO.....	17

## **PARTE GENERALE**

## **ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI E CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

1. Obiettivo del presente atto è la predisposizione di un quadro normativo, economico e progettuale per l'attivazione di un partenariato tra il C.S.S.M. ed Enti del Terzo Settore (di seguito anche ETS o ente attuatore), come meglio precisato nell'avviso pubblico e nel prosieguo e nella parte esecutiva del presente documento.

2. Il processo di regolazione e attivazione del partenariato in oggetto trova riferimento principalmente ai sensi delle seguenti fonti normative:

- art. 118, co. 4, Costituzione;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore – CTS);
- Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021;
- Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/4/2023 di approvazione del Piano Programma 2023/2025;
- Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 26/4/2023 ad oggetto: "Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.). Domanda di prosecuzione triennio 2024/2026";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- Codice civile.

3. L'elemento cardine del partenariato è da individuarsi nella comunanza di obiettivi tra PA ed ETS, la quale consente di sviluppare un'amministrazione condivisa che si concretizza nella messa a fattor comune, da parte del pubblico e del privato, di conoscenze, competenze e risorse anche economiche, attraverso:

- la specifica attività di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
- il generale rapporto di co-responsabilità, valido per tutta la durata del rapporto convenzionale, a partire dalla co-costruzione del progetto, passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione finale delle spese.

4. Le attività in oggetto saranno disciplinate da una convenzione, che comprende:

- il presente quadro normativo, economico e progettuale;
- la proposta progettuale preliminare del soggetto partner individuato con procedure ad evidenza pubblica;
- i verbali delle di co-progettazione;
- il Progetto Finale del Partenariato;
- le eventuali successive modifiche ai citati accordi.

5. Le attività sono definite ed organizzate in coerenza con i documenti di programmazione della presente Amministrazione e di tutti i conseguenti atti di programmazione strategica ed operativa. Ogni successiva modifica e integrazione dovrà comunque e sempre rispettare i vigenti strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione.

## **ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL PARTENARIATO**

1. Oggetto del partenariato è la gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e dei servizi complementari di cui all'Avviso FAMI (di seguito "servizi complementari"), nonché delle attività integrative o accessorie, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e allegate Linee Guida.
2. L'avvio effettivo del partenariato è subordinato all'autorizzazione alla prosecuzione e al finanziamento del progetto SAI da parte del Ministero dell'Interno.
3. Nella gestione delle attività si rinvia altresì alle disposizioni contenute nel D.L. n. 146/1989, nel D.Lgs. n. 142/2015 e nel D.L. n. 130/2020, atti dedicati alla richiesta di asilo politico, di protezione internazionale e complementare.
4. Il partenariato ha per oggetto in modo specifico tutte le attività previste:
  - dal decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e dalle Linee guida allegate al decreto;
  - dal manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dalle linee guida;
  - dal manuale unico per la rendicontazione contenente i criteri per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SAI, e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell'Interno e/o dal Servizio Centrale SAI; i documenti sono consultabili al sito [www.retesai.it](http://www.retesai.it);
  - dall'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) - Ambito di applicazione 1.d) - Intervento f) - "Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati" - "Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati" (di seguito "Avviso FAMI").
5. È fatta salva l'applicazione di tutta la normativa di settore e di tutti i relativi aggiornamenti.
6. Il partenariato ha durata di tre anni (1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) o in ogni caso una durata pari al periodo di autorizzazione alla prosecuzione che sarà decretato dal Ministero dell'Interno.

Il partenariato potrà essere rinnovato per un periodo massimo di un ulteriore triennio in caso di autorizzazione alla prosecuzione del progetto da parte del Ministero dell'Interno.

A conclusione del primo triennio, o in alternativa al termine del periodo di rinnovo come sopra definito, la scadenza del partenariato potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi.

## **ART. 3 – GESTIONE DELLE RISORSE**

1. La co-progettazione (e quindi la co-responsabilità) non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di attività e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
2. Le risorse che la Pubblica Amministrazione devolve all'ETS ai fini dell'attuazione del partenariato sono da ricondurre a contributi ex art. 12, Legge n. 241/1990. Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021).

3. Relativamente alla gestione del S.A.I., per ciascuna annualità di progetto, l'Amministrazione erogherà le somme previste nel Piano Finanziario Previsionale (PFP) iniziale, per la parte di pertinenza dell'ETS, ovvero le risorse di carattere economico, con la seguente scansione:

- il versamento di un primo acconto pari al totale delle spese sostenute e rendicontate relativamente al secondo trimestre precedente e comunque in misura non superiore al 20% del PFP iniziale dell'anno – parte ETS; il versamento sarà disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Consorzio della suddetta documentazione giustificativa di spesa, e comunque entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno; per il primo trimestre di attività del progetto (I trimestre anno 2024) il versamento sarà pari al 20% del PFP iniziale – parte ETS, senza obbligo di rendicontazione di spesa, e sarà effettuato entro il mese di febbraio 2024, entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno;
- il versamento di un secondo acconto pari al totale delle spese sostenute e rendicontate relativamente al secondo trimestre precedente e comunque in misura non superiore al 20% del PFP iniziale dell'anno – parte ETS; il versamento sarà disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Consorzio della suddetta documentazione giustificativa di spesa, e comunque entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno; per il secondo trimestre di attività del progetto (II trimestre anno 2024) il versamento sarà pari al 20% del PFP iniziale – parte ETS, senza obbligo di rendicontazione di spesa, e sarà effettuato entro il mese di maggio 2024, entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno;
- il versamento di un terzo acconto pari al totale delle spese sostenute e rendicontate relativamente al secondo trimestre precedente e comunque in misura non superiore al 20% del PFP iniziale dell'anno – parte ETS; il versamento sarà disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Consorzio della suddetta documentazione giustificativa di spesa, e comunque entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno;
- il versamento di un quarto acconto pari al totale delle spese sostenute e rendicontate relativamente al secondo trimestre precedente e comunque in misura non superiore al 20% del PFP iniziale dell'anno – parte ETS; il versamento sarà disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Consorzio della suddetta documentazione giustificativa di spesa, e comunque entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno;
- il versamento del saldo ai sensi del rendiconto finale, a seguito del deposito del rendiconto stesso presso la banca dati del servizio centrale SAI o tramite altra modalità richiesta; la liquidazione verrà disposta, entro trenta giorni dal ricevimento della nota spese inviata dall'ETS comprensiva di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPE 600/1973, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assistenziali e dei contributi assicurativi obbligatori da parte dell'Ente del terzo settore, e comunque entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno.

4. Relativamente alla gestione delle attività di cui all'Avviso FAMI, l'erogazione delle somme all'E.T.S. avverrà entro i limiti dei fondi complessivamente trasferiti dal Ministero dell'Interno, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Autorità di gestione del FAMI, eventualmente integrate da appositi accordi tra Consorzio ed E.T.S.

5. Ulteriori disposizioni specifiche sul tema dell'erogazione delle risorse economiche potranno essere oggetto di appositi accordi nel corso del processo di co-progettazione o durante la fase

esecutiva. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'ente attuatore dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente atto.

6. In generale, un costo per essere ammissibile al contributo deve essere:

- a. pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili;
- b. effettivo;
- c. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del partenariato;
- d. comprovabile;
- e. tracciabile;
- f. legittimo;
- g. contabilizzato;
- h. contenuto nei limiti autorizzati.

7. Si rinvia alla Parte esecutiva del documento per una definizione delle risorse messe a disposizione da parte della Pubblica Amministrazione.

#### **ART. 4 – VERIFICA E REVISIONE**

1. In ottemperanza al principio di co-responsabilità, la gestione del partenariato sarà oggetto di incontri periodici tra il C.S.S.M. e l'Ente del Terzo Settore, per i quali verrà redatto apposito verbale e finalizzati a:

- verificare l'andamento delle attività;
- apportare opportune correzioni e modifiche nell'ambito dei vigenti accordi;
- valutare ed eventualmente concordare variazioni agli accordi, anche riferite al Piano finanziario preventivo e alle risorse.

2. L'Amministrazione si riserva altresì di compiere sistematici controlli sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto sulla base di periodiche verifiche. Il soggetto partner è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

#### **ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA**

1. I costi inerenti la sicurezza per l'Ente del terzo settore dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal C.S.S.M. sono assenti.

2. La gestione della sicurezza nell'ambito del progetto in argomento è di competenza del soggetto partner che si farà carico di tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 6 - PERSONALE**

1. L'ETS, in corrispondenza con l'inizio della Convenzione, fornisce dettagliato elenco nominativo delle persone che impiegherà nelle attività progettuali, recante i titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio di ciascuna persona. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

2. L'ETS si impegna a controllare e formare in modo continuativo il proprio personale.

3. L'ETS potrà avvalersi di ulteriore personale per la realizzazione delle attività, anche volontario o tirocinante, con funzioni complementari e non sostitutive di quelle proprie degli operatori. Il C.S.S.M. deve essere tempestivamente informato dell'impiego di tale personale, ricevendone l'elenco e le relative esperienze formative. Resta inteso che il C.S.S.M. non ha alcun obbligo nei

confronti di tale personale con funzioni complementari e non sostitutive e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi nello svolgimento delle attività potessero subire o provocare ad altri, restando unico responsabile l'ETS.

#### **ART. 7 – DIRETTORE DELL'ATTIVITA'**

1. L'ETS nomina e comunica alla PA un Direttore delle attività, al quale verrà affidato il principale il compito di gestire il rapporto con il responsabile del procedimento e i responsabili / referenti dei Settori/Servizi consortili.

2. Il Direttore individuato dall'ETS deve curare:

- la corretta organizzazione del servizio complessivo e delle prestazioni ed attività convenzionate;
- il coordinamento delle risorse umane coinvolte;
- il monitoraggio e la verifica dello sviluppo complessivo del Progetto finale del Partenariato, in funzione di orientamento, non solo teorico, ma anche operativo, rispetto alle finalità e agli obiettivi concordati;
- il coordinamento e il raccordo con i soggetti territoriali a diverso titolo coinvolti, in funzione della realizzazione di programmi coordinati e della gestione integrata delle attività.

#### **ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE**

1. L'ETS si obbliga ad inquadrare gli operatori con rapporti di natura subordinata, regolati da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con esclusione del ricorso al salario convenzionale.

2. L'ETS deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'ETS deve rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

3. L'ETS subentrante assume l'impegno di assorbimento dei lavoratori attualmente coinvolti a vario titolo nelle attività oggetto dell'attivazione del partenariato, in conformità all'offerta tecnica. Al riguardo, all'avvio della fase di co-progettazione presenta un dettagliato progetto di assorbimento. L'ETS si impegna a salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo. Si specifica che essendo ad oggi l'esecuzione di parte delle attività oggetto della co-progettazione già oggetto di un affidamento a una cooperativa sociale, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'ETS dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, in riferimento alla stabilità occupazionale degli operatori attualmente impegnati nella gestione delle attività di cui alla presente co-progettazione, garantendo le migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, secondo le modalità di cui al vigente CCNL Cooperative Sociali, anche nell'ipotesi in cui si applichi un diverso contratto (nell'ipotesi si trattasse di un operatore economico che applichi un contratto diverso) e in analogia a quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

## **ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'ETS E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'ETS sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del C.S.S.M. che di terzi, durante il periodo di attivazione del partenariato, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione del C.S.S.M., che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
2. L'ETS garantisce in ogni tempo il C.S.S.M. da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme convenzionali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'ETS medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto del partenariato.
3. Per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), anche per danni a cose, l'ETS dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa. Il massimale richiesto per la copertura di detti rischi dovrà essere complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del C.S.S.M. per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Il C.S.S.M. è da considerarsi tra il novero dei terzi.

## **ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'ETS è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010 e Determinazione dell'ANAC n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al partenariato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente attivazione partenariato costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 causa di risoluzione della convenzione. La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

## **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (nel proseguo GDPR) i dati personali che verranno forniti dall'ETS saranno raccolti presso il C.S.S.M., per le finalità di gestione del presente attivazione partenariato e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali saranno oggetto del trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge. L'interessato gode, comunque, dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti della citata normativa. Titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del C.S.S.M. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza, e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative adeguate, garantendo la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati stessi.
2. L'ETS sarà nominato Responsabile del trattamento per lo svolgimento della convenzione oggetto dell'attivazione del partenariato. L'ETS è pertanto tenuto all'osservanza dei dettami normativi previsti dal GDPR e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto dei principi in esso previsti. Dovrà garantire altresì di avere in atto tutte le misure tecniche

ed organizzative adeguate alla protezione dei dati trattati. Il trattamento deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e concordate e per l'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'ETS adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

#### **ART. 12 - CESSIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE**

1. È vietata la cessione della Convenzione fatte salve le trasformazioni previste dalla normativa vigente e comunque nel rispetto delle condizioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico.
2. In caso di Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "ATS"), a seguito della sottoscrizione della Convenzione, è possibile modificare la composizione dell'ATS, ad eccezione del ruolo del capofila, a condizione che i soggetti subentranti posseggano i requisiti di cui ai punti a) e b) dell'Art. 5 dell'Avviso Pubblico e che l'ATS nel suo complesso, così come trasformata, mantenga i requisiti di cui al punto c) del medesimo art. 5.
3. In caso di ATS, è vietata, pena la risoluzione della Convenzione, la sostituzione del capofila dell'ATS, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.
4. Si richiamano per analogia le norme sulla cessione dei crediti di cui all'art. 106, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Le attività oggetto della presente convenzione non possono essere oggetto di ulteriore accordo di partenariato, cooperazione o simile, fatta eccezione per le forniture e servizi strumentali alle attività di accoglienza e integrazione proprie della co-progettazione (es. contratti per utenze, di noleggio, di pulizia, di refezione, di vigilanza, di manutenzione, di amministrazione e contabilità, di assicurazione, ...).

#### **ART. 13 – GARANZIA DI ESECUZIONE**

1. Gli obblighi assunti dall'E.T.S. attraverso la stipula della Convenzione sono garantiti dall'intero volume delle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso.
2. Le inadempienze e le relative escussioni delle penali sono regolate dal successivo art. 14.

#### **ART. 14 – INADEMPIENZE**

1. Qualora l'Amministrazione del C.S.S.M. riscontri inadempienze degli obblighi assunti, ovvero violazioni delle disposizioni contenute nei documenti inerenti la convenzione, provvederà a inviare formale contestazione a mezzo PEC all'ente partner, con l'invito a ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dalla convenzione.
2. Il soggetto partner dovrà far pervenire le proprie contro-deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione del C.S.S.M. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'Amministrazione del C.S.S.M. si riserva di applicare, a valere sul primo versamento utile, una trattenuta dalle risorse economiche oggetto di

trasferimento, rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle attività non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Si prevedono trattenute per la mancata o ritardata esecuzione delle attività concordate da parte del partner, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo della convenzione o alle relative attività progettuali oggetto di mancato o tardivo adempimento. Le trattenute applicate per il mancato o ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e l'1 per mille delle risorse economiche annuali destinate da PFP iniziale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e non possono comunque superare, complessivamente nel triennio, il 10 per cento di dette risorse.

#### **ART. 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. Costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:

- a) la mancata effettuazione dei servizi previsti dalla convenzione, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione tale da determinare, nel triennio, l'applicazione di trattenute, a seguito di formali contestazioni, per un importo pari o superiore a quanto previsto all'art. 14, comma 3, del presente documento.
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente partner singolo o del capofila dell'ATS partner;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'ente partner singolo o del capofila dell'ATS partner, fatte salve le trasformazioni societarie previste dalla legge;
- d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi della convenzione;
- e) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- f) interruzione del servizio;
- g) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente documento relative alla cessione della convenzione e al subaffidamento;
- h) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative in materia di gestione del personale;
- i) insolvenza o fallimento dell'ente partner singolo o del capofila dell'ATS partner;
- j) accertamento della responsabilità per dolo o colpa dell'ente attuatore per danni e/o furti anche di terzi;
- k) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Dopo due formali e motivate contestazioni, cumulativamente fra quelle indicate al comma 1 precedente, scritte e notificate dal C.S.S.M. tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento dei servizi, il C.S.S.M. può sospendere l'esecuzione della convenzione o dichiararla risolta. Nei casi di risoluzione, l'ETS avrà diritto a ricevere soltanto i contributi precedentemente maturati, con diritto per il C.S.S.M. a sottoscrivere un nuovo partenariato in danno del soggetto inadempiente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del C.S.S.M., mediante applicazione di trattenute a valere sui versamenti ancora da effettuare ed eventualmente richiesta di rimborso all'E.T.S. inadempiente.

3. In caso di risoluzione della convenzione il C.S.S.M. valuterà la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura a evidenza pubblica,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'attivazione del partenariato riferita al completamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto alle risorse previste nella convenzione, al primo partner. In alternativa, il C.S.S.M. si riserva di attivare una nuova procedura selettiva mediante pubblicazione di nuovo avviso pubblico.

#### **ART. 16 - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE**

1. Tutti i servizi oggetto del partenariato sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Il soggetto partner potrà dare disdetta dell'incarico all'Amministrazione del C.S.S.M., mediante motivazione formale con un preavviso di almeno 90 giorni solari. Qualora l'ETS dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza prevista, l'Amministrazione del C.S.S.M. si riserva la facoltà di rivalersi sulla garanzia di esecuzione di cui agli artt. 13 e 14, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati, compresa la eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altrui soggetti.
3. Qualora il soggetto partner, senza giustificato motivo, dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza prevista, il C.S.S.M. si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, sulla garanzia di esecuzione. L'Amministrazione del C.S.S.M. si riserva la facoltà di rivalersi sulla garanzia di esecuzione di cui agli artt. 13 e 14, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati, compresa la eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altrui soggetti.

#### **ART. 17 - RECESSO DA PARTE DEL CONSORZIO**

1. Il C.S.S.M. ha diritto, qualora ricorrano le ragioni di pubblico interesse, di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 giorni solari, da comunicarsi all'ente partner con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'ente partner dovrà cessare tutte le prestazioni, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al C.S.S.M. In caso di recesso del C.S.S.M., l'ETS ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il C.S.S.M. che abbiano incidenza sull'esecuzione del progetto, lo stesso C.S.S.M. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni solari, da comunicarsi all'ente partner con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'ente partner ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni della convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 18 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il partner utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il partner assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **ART. 19 – CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti dalla convenzione sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo con esclusione della giurisdizione arbitrale.

#### **ART. 20 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE**

1. Il compito di Responsabile del procedimento viene assunto dal Direttore del C.S.S.M.
2. Il ruolo di Direttore dell’esecuzione è assunto dal Direttore del C.S.S.M. o soggetto da questi individuato.

#### **ART. 21 - RINVIO**

1. Alla fase di stipula della convenzione e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

## **PARTE ESECUTIVA**

## **ART. 22 – BENEFICIARI DEL PROGETTO**

1. Le attività oggetto del partenariato e specificate nel prosieguo sono svolte complessivamente a vantaggio di centocinquantaquattro (154) beneficiari e dei destinatari delle misure di cui all'Avviso FAMI. Le persone ospitate rientrano nelle seguenti tipologie: nuclei famigliari; famiglie monoparentali; persone singole. Il C.S.S.M. si riserva il diritto di modificare il numero e la tipologia dei beneficiari del progetto, con eventuale modifica del Piano finanziario preventivo.
2. L'Ente del terzo settore e il C.S.S.M. provvederanno a redigere il regolamento, il patto di accoglienza e gli altri documenti analoghi necessari all'inserimento dei beneficiari nel progetto.
3. L'ente attuatore dovrà, per ogni beneficiario in carico al progetto, redigere il progetto individuale, comprendente le azioni specifiche programmate, da realizzare per garantire l'avvio e la conclusione del percorso di inclusione sociale/lavorativa/abitativa.
4. L'ente attuatore deve:
  - occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno del SAI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa;
  - disporre l'uscita dalle strutture al termine del periodo previsto dal contratto e delle eventuali proroghe concesse, concordando con il C.S.S.M. le relative modalità;
  - attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni e persone e garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura;
  - attivare le azioni previste dall'Avviso FAMI e dalla conseguente co-progettazione, qualora finanziate.

## **ART. 23 – ATTIVITÀ FONDAMENTALI**

1. L'ente attuatore garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.
2. L'ente attuatore si impegna a realizzare l'esecuzione dei servizi di seguito elencati, in continuità con l'attuale gestione:
  - a) Accoglienza materiale
  - b) Mediazione linguistico-culturale
  - c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio
  - d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
  - e) Formazione e riqualificazione professionale:
  - f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
  - g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
  - h) Orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale
  - i) Orientamento e accompagnamento legale:
  - j) Tutela psico-socio-sanitaria
3. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 34 delle Linee Guida approvate con decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e all'Avviso FAMI.
4. Il partenariato potrà giovare del supporto del servizio sociale professionale competente sul territorio.

## **ART. 24 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO LINGUISTICO, CULTURALE E SOCIALE**

1. Insegnamento della lingua italiana. L'Ente Attuatore deve garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali, assicurando moduli diversificati a seconda del livello di conoscenza e competenza linguistica dei singoli beneficiari. Deve inoltre prevedere, ove possibile, la partecipazione ad iniziative ed esperienze che favoriscano l'utilizzo della lingua in contesti diversi che possono essere di socializzazione (sportivo, volontariato, culturale, artistico, ecc.) o di tipo formativo.

2. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. I beneficiari saranno accompagnati nella conoscenza del territorio con l'intento di consentir loro l'acquisizione di una certa familiarità con i luoghi di suo maggiore interesse e l'accesso ad uffici e servizi per l'esercizio dei propri diritti minimi di natura sociale; saranno progettate iniziative per facilitare l'inclusione sociale dei beneficiari nei diversi contesti di vita e promuovere la loro partecipazione alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto organizzati.

## **ART. 25 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO LAVORATIVO**

1. Formazione e riqualificazione professionale. L'Ente attuatore ha l'obbligo di: orientare ed accompagnare il beneficiario al percorso formativo e/o di riqualificazione professionale, a partire dal bilancio di competenze ed in base al progetto individuale; facilitare, attuare e promuovere l'utilizzo di strumenti che possano consentire la partecipazione attiva al percorso come borse di studio o tirocini formativi al fine di realizzare l'inclusione ed integrazione del beneficiario; facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

2. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. Si richiede supporto ai beneficiari nella ricerca attiva del lavoro; nel contempo, si richiede un'approfondita conoscenza e analisi del mercato del lavoro locale, e altresì la capacità di portare a conoscenza il Progetto SAI alle attività economiche e produttive locali.

## **ART. 26 – PERCORSO DI INTEGRAZIONE E AUTONOMIA: AMBITO ABITATIVO**

1. La ricerca abitativa dovrà essere un obiettivo in cui coinvolgere attivamente il beneficiario, valutando altresì la necessità di soluzioni abitative intermedie prima di un contratto di locazione autonomamente sostenibile, contribuendo alla ricerca di dette soluzioni possibili nel territorio (es.: coabitazione, accoglienza in famiglie o con persone anziane).

2. L'Ente attuatore costruirà la rete territoriale per il progetto con le agenzie per la casa, le associazioni locali di promozione sociale e di volontariato, le parrocchie e con i servizi sociali territoriali, al fine di prevedere concreti percorsi in uscita dal progetto.

3. Per favorire l'uscita dei beneficiari dal progetto SAI e accompagnarli all'inserimento abitativo, l'Ente attuatore può mettere a disposizione altre strutture in sua disponibilità o di Enti collaboratori individuati nella rete territoriale.

4. Sono richiesti l'orientamento e l'accompagnamento alla sottoscrizione di contratto di locazione, con erogazione di contributo nel limite di spesa previsto nel Piano Finanziario.

## **ART. 27 – REQUISITI DELLE STRUTTURE**

1. Le strutture utilizzate per l'accoglienza, ubicate nel territorio C.S.S.M. (così come da allegato), devono avere i requisiti di cui all'art. 19 delle Linee Guida approvate con decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.
2. Si precisa altresì che di preferenza ogni unità abitativa dovrà ospitare al massimo due/tre nuclei familiari e pertanto saranno privilegiate proposte di soluzioni abitative non di tipo collettivo (con tale termine si intende soluzioni abitative dotate di servizi comuni).
3. In fase di co-progettazione l'ETS dovrà presentare tutta la documentazione relativa alle strutture; il C.S.S.M. si riserva la possibilità di effettuare un sopralluogo e valutarne l'idoneità.

## **ART. 28 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE**

1. L'ETS deve mettere a disposizione del progetto SAI e dei servizi complementari, un'equipe multidisciplinare e interdisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione tali da poter affrontare la complessità di una presa in carico articolata, ai sensi dell'art. 36 delle Linee Guida approvate con decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e dell'Avviso FAMI.
2. Sarà compito dell'ETS, in fase di co-progettazione, comunicare al C.S.S.M. i nominativi degli operatori impiegati.

## **ART. 29 – BANCA DATI E RENDICONTAZIONE**

1. L'ente attuatore deve provvedere, in collaborazione con il C.S.S.M. e altresì per conto dello stesso, a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, con particolare riferimento a:
  - registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
  - inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
  - aggiornare i dati relativi ai beneficiari (permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
  - richiedere le eventuali proroghe dell'accoglienza;
  - inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al C.S.S.M., per il successivo inoltro al Servizio Centrale, in caso di già autorizzata variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
  - aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dai relativi avvenuti cambiamenti;
  - gestire tutti gli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari relativamente al progetto S.A.I.;
  - gestire tutti gli adempimenti relativi alle attività di cui all'Avviso FAMI, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla competente Autorità.
2. L'Ente del terzo settore deve svolgere per il Consorzio, ed in stretta collaborazione con i suoi referenti, le seguenti attività:
  - redazione delle relazioni periodiche sugli interventi realizzati (trimestrali e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
  - redazione delle schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;

- redazione dei rendiconti finanziari delle spese sostenute (stato di avanzamento dei lavori, c.d. SAL, e rendiconto finale) sulla base delle modalità previste nel manuale unico di rendicontazione predisposto dal Servizio Centrale;
- redazione di tutti gli ulteriori documenti previsionali e di rendicontazione che si renderanno necessari relativamente al progetto S.A.I.;
- redazione di tutti i documenti previsionali e di rendicontazione relativamente alle attività di cui all'Avviso FAMI, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla competente Autorità.

per il successivo inoltro al Servizio Centrale tramite Banca Dati o altre modalità richieste, previa verifica e approvazione del C.S.S.M.

### **ART. 30 – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE**

1. È richiesta un'idonea e incisiva attività di promozione e sensibilizzazione delle attività del progetto SAI e FAMI tra la cittadinanza, così come attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina.

Tutte le forme promozionali delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) e la realizzazione di altre specifiche attività connesse (ad esempio eventi in occasione della Giornata Mondiale del rifugiato, eventi sul tema immigrazione, attività di sensibilizzazione svolte nelle scuole durante l'anno scolastico, ecc.) devono essere concordate con l'Amministrazione del Consorzio e dei Comuni interessati. Tutti i materiali prodotti dovranno riportare il logo ufficiale del C.S.S.M., del SAI o del FAMI, dell'ente attuatore e/o di altri soggetti segnalati.

### **ART. 31 – RISORSE E PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO**

1. Le risorse oggetto del partenariato possono essere: di carattere economico (erogazione fondi); di carattere materiale (il riferimento è essenzialmente, benché non esclusivamente, a beni immobili e mobili); di carattere umano (incluso il volontariato, valorizzabile ma non rimborsabile). L'ETS partecipa alle suddette risorse nelle forme e nelle modalità che emergeranno dalla proposta progettuale e dai verbali delle sedute di co-progettazione, e che saranno definite nel Progetto Finale del Partenariato.

2. Il C.S.S.M. prevede di mettere a disposizione del partenariato:

- le risorse economiche indicate all'art. 3 dell'Avviso pubblico;
- le risorse di carattere materiale corrispondenti: agli spazi utilizzabili per riunioni o attività inerenti il progetto; ai beni mobili attualmente presenti presso le strutture e riconducibili alla proprietà del C.S.S.M.;
- le risorse di carattere umano consistenti nell'attività lavorativa: del personale alle dipendenze dirette del C.S.S.M.; di collaboratori attivi attraverso rapporti di partenariato, appalto, ecc., conteggiate nella quota del PFP di parte Ente titolare.

3. Per quanto concerne le risorse economiche, il progetto SAI e le attività di cui all'Avviso FAMI sono finanziati da fondi provenienti dal Ministero dell'Interno, gestiti dal C.S.S.M. e utilizzati ai sensi del Piano finanziario preventivo SAI (già presentato al Ministero dell'Interno per l'anno 2024, ai sensi del modello approvato dal Ministero stesso) e dall'ulteriore Piano finanziario che sarà predisposto in seno alla co-progettazione relativamente alle attività dell'Avviso FAMI.

4. Si precisa infine che le risorse che saranno effettivamente utilizzate nell'ambito del partenariato sono subordinate all'importo del finanziamento e alle disposizioni del Piano finanziario preventivo che saranno approvate dal Ministero dell'Interno. Le eventuali modifiche disposte dal Ministero

rispetto al Piano finanziario preventivo proposto, potranno essere oggetto di ulteriore confronto tra le parti tramite sedute di co-progettazione al fine di valutare la necessità di rimodulare le attività concordate.